

TI_GERICHTE 52.2002.443 vom 27. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.443

FR: TI_GERICHTE 52.2002.443 du 27 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.443 del 27 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 49

cpv. 1 lett. d OLS); che questo si giustifica in quanto un'autorizzazione di soggiorno per motivi di lavoro non comprende solo il diritto di risiedere, ma anche di esercitare un'attività lucrativa (DTF 114 Ia 307, consid. 2b); che se l'autorità preposta al mercato del lavoro ritiene che non vi siano i presupposti per autorizzare un cittadino straniero a lavorare, la decisione può essere impugnata giusta l'art. 53 OLS (art. 53 cpv. 1 e 4 OLS; Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berna 1999, pag. 52); che, nel caso concreto, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile, in quanto le misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS non conferiscono allo straniero il diritto all'ottenimento di un permesso di dimora (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 segg.); che una conclusione diversa non sarebbe conciliabile con l'art. 4 LDDS, il quale concede alle autorità cantonali libero apprezzamento nel vagliare se un'autorizzazione possa essere rilasciata; che, a livello di ordinanza, il Consiglio federale può unicamente limitare le condizioni per il rilascio di permessi e non imporre all'autorità cantonale di concedere l'autorizzazione (v. art. 18 cpv. 4 e 25 LDDS); che pertanto la decisione in rassegna era impugnabile solo fino al Consiglio di Stato, che a ragione l'ha dichiarata definitiva, la competenza del tribunale cantonale amministrativo non essendo data; che, se da una parte l'UMOE avrebbe dovuto limitarsi a formulare il proprio preavviso, nel caso concreto negativo perché non vi erano i presupposti per autorizzare _____ e _____ a lavorare presso la ricorrente, il fatto di concludere che, per questo motivo, i permessi richiesti non potevano essere rilasciati, non nuoce all'insorgente: la decisione di massima negativa vincola infatti per legge le autorità cantonali di polizia degli stranieri (art. 42 cpv. 4 prima frase OLS); che, a titolo abbondanziale, va osservato che anche qualora la decisione fosse stata emanata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, gli interessati non avrebbero in ogni caso avuto diritto ai postulati permessi; che il datore di lavoro non possiede un diritto a ottenere il rilascio di un permesso di dimora per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2), l'art. 6 CEDU non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.), mentre nemmeno la garanzia della libertà economica conferisce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (DTF 114 307, consid. 2b e 3b); che non vi sono altre particolari disposizioni di un trattato internazionale o di diritto federale da cui potrebbe scaturire per i cittadini egiziani _____ e _____ un diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo della durata di 120 giorni all'anno per motivi di lavoro; che il richiamo della ricorrente all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente:

trattasi di norma regolante la giurisdizione dei Tribunali ma non le loro competenze, che sono stabilite dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali, per quanto esposto in precedenza, non prevedono nel caso specifico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; che sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale adito, senza che occorra esaminarne la tempestività; che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda cautelare volta a autorizzare _____ e _____ a esercitare l'attività di ingegnere presso la società ricorrente durante la litispendenza diviene priva di oggetto; che tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4 LDDS; l'OLS; 10 LALPS; 4 lett. a Rast extra CE/AELS; 3, 21, 28, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.